

Decreto 17 ottobre 1991 n.123

Limiti massimi di accettabilità per fattori di rischio chimici e fisici negli ambienti di lavoro e indici biologici di esposizione

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli artt. 6, 8 e 9 della Legge 17 marzo 1987 n.40;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.84 del 4 ottobre
1991;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Lista dei limiti massimi di accettabilità per fattori di rischio chimici e fisici e indici biologici di esposizione

Per i fini di cui agli articoli 8 e 9 della legge 40 del 17 Marzo 1987 si considerano validi i limiti contenuti nella lista pubblicata dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists Association per l'anno in corso, quando la legge non disponga altrimenti. A tali limiti e' attribuito il significato esplicitamente definito dall'articolo 2 del presente decreto.

Per gli indici biologici di esposizione, cioè gli indici che misurano la esposizione dell'individuo a determinati fattori di rischio chimici, sono validi i valori contenuti nella stessa lista.

Art. 2

Definizione

I limiti massimi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono definiti come il livello di esposizione al quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa essere esposta con continuità e per tutta la vita lavorativa, senza danni per la salute. Tali limiti devono essere considerati come un livello di guardia da non superare negli ambienti di lavoro e non come soglia di demarcazione netta tra rischio e sicurezza.

Art. 3

Limiti di benessere termico

In tutti gli ambienti di lavoro, in cui non sia impossibile per ragioni tecnologiche, devono essere rispettati i valori di benessere termico di cui alla norma ISO - DIS 7730.

Art. 4

Norme di attuazione

I limiti di cui all'articolo 1 entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto.

I datori di lavoro notificano al Servizio per l'Igiene Ambientale, secondo modalità stabilite dal medesimo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto integrale delle norme in esso contenute. Per provate difficoltà tecniche, il Servizio per l'Igiene Ambientale può prorogare una sola volta, per un tempo non superiore a 180 giorni, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1.

Qualora durante l'attività di controllo venga accertato il superamento di un limite di esposizione, se il fatto non configura un

imminente pericolo per la salute dei lavoratori, il Servizio per l'Igiene Ambientale prescrive al datore di lavoro il rientro nel limite stesso nel più breve tempo possibile; l'adempimento alle prescrizioni del Servizio per l'Igiene Ambientale estingue l'illecito.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 ottobre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva